



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura” che, tra l’altro, all’art. 8 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Mipaaf, l’Osservatorio per l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA);
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all’art. 1 comma 1068, l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di €10 milioni all’anno per il quinquennio 2007/2011;
- VISTA** la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30/12/2006, recante “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- VISTO** il decreto a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 22590 del 13 ottobre 2010, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, emanato in attuazione del comma 1074 della legge n. 296/2006 nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- CONSIDERATO** che il decreto suddetto prevede, all’art. 1, l’attuazione della “Misura 3- Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili” che ha l’obiettivo di favorire l’innovazione e la ricerca direttamente nelle imprese agricole, anche attraverso una cooperazione più stretta ed efficace tra giovani imprenditori ed organismi di ricerca per trasferire le conoscenze nelle realtà imprenditoriali;
- CONSIDERATO** che, a valere sulle risorse finanziarie 2009, si intende destinare al finanziamento di un nuovo bando, nell’ambito di tale misura, la somma di €2.000.000,00;
- CONSIDERATA** la necessità di impegnare le risorse entro il 31 dicembre 2010, termine ultimo per la conservazione delle stesse, come disposto dalla Legge 31 ottobre 2002 n. 246, la procedura concorsuale resterà aperta 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Mipaaf:
<http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-vigore/default.htm>);
- RITENUTA** l’opportunità di promuovere una procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca industriale, come definiti dalla Comunicazione 2006/C323/01, rivolta alle piccole e medie imprese nel settore dell’agricoltura condotte da giovani imprenditori;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA:

Art. 1

(Progetti di ricerca per PMI agricole)

1. E' indetta una procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca industriale nel settore dell'agricoltura, compresa l'acquacoltura, proposti da piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli¹, da realizzare attraverso la collaborazione con uno o più organismi di ricerca².
2. Per progetti di "ricerca industriale", ai sensi della disciplina comunitaria (Comunicazione 2006/C323/01 di cui in premessa), si intende: attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
3. I progetti dovranno avere una durata massima di ventiquattro mesi.

Art. 2

(Risorse finanziarie)

1. L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1 è pari ad €2.000.000,00.
2. Le risorse, di cui al comma 1 del presente articolo, potranno essere incrementate in relazione al numero di progetti ritenuti idonei ed all'eventuale disponibilità aggiuntiva di risorse finanziarie.

¹ Età inferiore ai 40 anni (cfr. Legge n. 441/98)

² Da intendersi ai sensi della definizione di cui alla citata Comunicazione della Commissione 2006/323 recante la definizione di «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca (nel settore) di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3

(Soggetti proponenti)

1. Possono presentare un progetto di ricerca di cui all'art. 1, che preveda la partecipazione di uno o più organismi di ricerca, le piccole e medie imprese anche costituite in forma societaria³, operanti nel settore dell'agricoltura, condotte da giovani imprenditori agricoli, in possesso della qualifica di IAP⁴, con meno di quaranta anni di età all'atto della presentazione della domanda. Nel caso di società (semplici, in nome collettivo, cooperative) ed organizzazioni di produttori, il requisito anagrafico deve essere posseduto⁵ da almeno due terzi dei soci che, rivestendo la qualifica di IAP, esercitino l'attività agricola a titolo principale oppure a tempo parziale. Per le società in accomandita semplice, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al precedente periodo anche per il requisito anagrafico.
2. Ogni azienda può presentare un solo progetto.
3. All'interno dello stesso Dipartimento ogni gruppo di ricerca, afferente a settori scientifico-disciplinari diversi, può partecipare ad una sola proposta progettuale.

Art. 4

(Caratteristiche della proposta progettuale)

1. Il contributo pubblico non può essere superiore al 75% del costo ammissibile⁶ del progetto presentato da piccole e medie imprese, secondo quanto disposto dall'art. 31 del Regolamento 800/2008 in materia di aiuti di stato. Il progetto deve prevedere la collaborazione effettiva tra un'azienda e uno o più organismi di ricerca e devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a. l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% e non oltre il 50% dei costi ammissibili del progetto;
 - b. l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.
2. Il finanziamento concesso, calcolato sulla base del costo ritenuto congruo, per un progetto di ricerca industriale non potrà, in ogni caso, essere superiore a €150.000,00.

³ Di seguito chiamate genericamente "aziende", sia che si tratti di imprese singole, che in forma associata (ad es. cooperative, organizzazioni di produttori, società in nome collettivo, etc.)

⁴ Di cui all'art. 2135 del Codice Civile come definito dal d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, come modificato dal d.lgs. 15 giugno 2005 n. 101

⁵ Ai sensi dell'art. 2 comma c) legge 441/98

⁶ Per costo ammissibile si intende il costo totale ritenuto congruo dal Mipaaf



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 5

(Modalità di presentazione della proposta di progetto)

1. La proposta di progetto, predisposta secondo la modulistica riportata nell'allegato 1 del manuale utente, di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2010 n. 6387 e relativi allegati, reperibile al seguente link: <http://www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default>, deve essere compilata in duplice copia e deve comprendere, a pena di decadenza in sede di istruttoria preliminare:
 - scheda di progetto (modello A);
 - scheda finanziaria (modello B);
 - scheda di unità operativa (modello C) per ogni U.O..Il modello A (scheda di progetto) contiene le informazioni generali, la descrizione del progetto nel suo complesso, i partecipanti (unità operative ed eventuali collaborazioni esterne con altri enti; le collaborazioni di persone fisiche sono, invece, descritte ed elencate nel modello C di ciascuna U.O.).
Il modello B (scheda finanziaria) contiene la descrizione delle risorse umane e finanziarie dell'intero progetto e pertanto, nella tabella costi, dovrà essere indicata la somma delle corrispondenti voci dei modelli C delle diverse UU.OO..
Il modello C (scheda di unità operativa) è compilato dal responsabile scientifico della UO e descrive le attività da svolgersi da parte di ciascuna U.O..
La proposta di progetto, quindi, per essere completa deve comprendere:
 - n. 1 mod. A;
 - n. 1 mod. B;
 - tanti modelli C quante sono le UU.OO. coinvolte (inclusa quella del coordinatore).
2. La proposta di progetto deve indicare:
 - a. il coordinatore generale;
 - b. l'azienda (ossia il soggetto proponente di cui all'articolo 3);
 - c. il legale rappresentante dell'azienda o della società;
 - d. lo stato dell'arte del settore cui il progetto si riferisce;
 - e. gli obiettivi;
 - f. il piano delle attività;
 - g. la programmazione temporale delle stesse;
 - h. il dettaglio delle risorse umane che si intendono coinvolgere e la relativa tempistica;
 - i. i risultati attesi;
 - j. una descrizione sintetica delle unità operative (organismi di ricerca e aziende) partecipanti.
3. Alla proposta devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia della carta di identità del legale rappresentante;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

- copia della carta di identità, per ciascuno dei soggetti per i quali verificare il rispetto dei requisiti anagrafici (cfr. Art. 3);
 - copia del certificato della Camera di Commercio.
4. La proposta di progetto dovrà, inoltre, essere articolata in maniera tale che le risorse finanziarie richieste siano congrue rispetto alle attività che si intendono svolgere e in modo da consentire una maggiore qualificazione professionale degli operatori del settore.
 5. La proposta di progetto potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Mipaaf.
 6. La proposta di progetto, accompagnata da lettera di trasmissione, dovrà essere firmata dal rappresentante legale del soggetto proponente e dovrà pervenire **entro le ore 12,00 del 16 novembre 2010**, al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale – Ufficio COSVIR IV - Ricerca e sperimentazione, via XX settembre 20, 00187 Roma (III Piano, Stanza 76).
 7. Le proposte potranno essere consegnate a mano o trasmesse a mezzo raccomandata A/R. Ai fini della scadenza, farà fede il timbro postale di arrivo. Pertanto, non saranno accettate proposte progettuali pervenute oltre le **ore 12.00 del 16 novembre 2010**, anche se spedite precedentemente alla scadenza.
 8. La proposta di progetto dovrà, inoltre, essere corredata da una copia su Compact Disc, in formato di testo (estensione .doc o .rtf) o in formato Adobe Acrobat (estensione .pdf).
 9. Qualora venissero riscontrati, nella presentazione della domanda di partecipazione, vizi di forma sanabili, verrà richiesta l'integrazione della documentazione a mezzo di raccomandata, prima dell'inizio delle valutazioni da parte della commissione appositamente costituita, di cui al successivo art. 9. Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta, entro i termini previsti (inizio delle valutazioni della commissione), la proposta di progetto sarà considerata inammissibile alla valutazione.

Art. 6

(Costi ammissibili e modalità di concessione del contributo)

1. Nella stesura dei progetti, i costi ammissibili sono i seguenti:
 - a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
 - b) costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

c) costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca, limitatamente alla durata del progetto stesso. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca nella misura massima del 10%, calcolato sul totale delle altre voci di spesa ammissibili;

f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

2. Non saranno ammesse spese sostenute prima della presentazione della proposta progettuale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008.
3. Le modalità di concessione del contributo e di rendicontazione sono riportate nel manuale utente di cui al decreto ministeriale 6387 del 22 marzo 2010⁷.
4. La concessione del contributo per i progetti vincitori è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità di cassa del fondo destinato all'iniziativa in questione.

Art. 7

(Titolarità e diritti di sfruttamento dei risultati)

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca riguardanti le innovazioni di prodotto, saranno di proprietà del soggetto proponente che ne avrà l'esclusiva per otto anni, mentre i diritti riguardanti le innovazioni di processo non saranno oggetto di privativa.

⁷ <http://www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default>; Norme e Documenti in evidenza; D.M. 6387 del 22 marzo 2010: approvazione del manuale utente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 8

(Istruttoria preliminare)

1. La Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale – Ufficio COSVIR IV cura la fase preliminare di istruttoria che precede la valutazione dei progetti ed è volta a verificare il rispetto dei requisiti formali, indicati agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, e quindi l'ammissibilità del progetto alla procedura di valutazione, effettuata dalla commissione appositamente costituita.
2. Tale fase istruttoria si concluderà con la dichiarazione:
 - di ammissione della proposta di progetto alla successiva fase di valutazione;
 - di esclusione dalla successiva fase di valutazione dei progetti le cui carenze o difformità non saranno state sanate secondo i termini previsti dal citato art. 5.
3. Al termine di tale verifica preliminare sarà redatto apposito verbale di istruttoria che sarà trasmesso alla commissione di esperti valutatori unitamente alle proposte di progetto ammesse.

Art. 9

(Valutazione dei progetti)

1. La Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale affida ad una commissione, da costituire con successivo decreto, la valutazione dei progetti ammessi a seguito dell'istruttoria. La suddetta commissione di esperti sarà composta da:
 - due rappresentanti della Direzione Generale della competitività dello sviluppo rurale, di cui uno con funzione di Presidente;
 - tre esperti da reperirsi nell'Albo del Mipaaf; qualora si verifichi la necessità di reperire professionalità specifiche, gli esperti potranno essere diversamente individuati, per consentire l'espletamento della procedura di valutazione;
 - due esperti in rappresentanza delle Regioni, indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da reperirsi tra soggetti che abbiano esperienza nella ricerca nei settori interessati. Qualora la Conferenza non si esprima entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della richiesta di designazione di propri rappresentanti in seno alla commissione, al fine di concludere l'iter di valutazione nel più breve tempo possibile, le professionalità necessarie saranno reperite tra gli esperti del citato Albo;
 - un funzionario del Mipaaf – Ufficio COSVIR IV, con funzione di segretario;
 - tre membri supplenti così suddivisi: due da individuarsi tra gli esperti nell'albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti, ed uno indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i criteri precedentemente indicati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

2. Per tutti i componenti della commissione si applicano i compensi di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. La commissione può esprimersi in merito alla congruità del finanziamento richiesto e può dare indicazioni e raccomandazioni per eventuali correttivi del progetto eleggibile che l'Amministrazione potrà o meno far proprie.
4. La commissione conclude il procedimento con la formulazione ed approvazione della graduatoria di merito che sarà trasmessa alla Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale. La Direzione presenterà la graduatoria al Comitato di valutazione, di cui al D.M. 5064/2007, per la formale presa d'atto nella prima riunione utile dello stesso dopo la conclusione dei lavori della commissione.
5. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione degli aspetti di ordine tecnico-scientifico, il Mipaaf approva, con proprio decreto, la graduatoria proposta dalla commissione di esperti.
6. Le verifiche sullo stato di avanzamento dei progetti e la loro valutazione *in itinere* ed *ex post* vengono espletate dal Mipaaf – Ufficio COSVIR IV di comune accordo con l'Ufficio COSVIR V, avvalendosi di esperti iscritti al citato Albo.

Art. 10

(Criteri di valutazione)

1. I progetti saranno valutati dalla commissione di cui all'articolo 9 sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Nell'ambito dei progetti presentati sarà accordata priorità ai progetti di ricerca che prevedano il coinvolgimento di più componenti della filiera produttiva e a quei progetti che affrontino, in modo concreto, tematiche afferenti alle nuove sfide connesse alla Politica Agricola Comune in particolare:
 - all'innovazione tecnologica in azienda;
 - alla ricerca di: nuovi prodotti; nuovi mercati; nuove forme di commercializzazione;
 - all'individuazione di tecniche innovative e a basso impatto per contrastare le principali avversità fitopatologiche emergenti.

Art. 11

(Comunicazioni ed esito della valutazione)

1. Tutte le comunicazioni in merito all'istruttoria ed alla valutazione dei progetti sono di competenza della Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale – Ufficio COSVIR IV che avrà cura di:
 - pubblicare, sul sito del Mipaaf, la graduatoria dei progetti che avranno conseguito valutazione sufficiente;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

- comunicare, per iscritto, l'esito dell'istruttoria e della valutazione a tutti i proponenti e ai coordinatori inclusa la finanziabilità, laddove prevista, in relazione alle risorse disponibili;
- comunicare ai proponenti e ai coordinatori dei progetti ritenuti idonei l'importo concesso ed eventuali raccomandazioni per una rimodulazione della proposta;
- trasmettere ogni altra comunicazione utile alla procedura concorsuale.

Art. 12

(Esenzione)

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008. Una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione è trasmessa alla commissione.
2. Il presente regime di aiuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della sintesi delle informazioni relative al regime d'aiuto sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito web della Commissione.

Art. 13

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Mipaaf:
<http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-vigore/default.htm>.

Roma

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)